

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7212 del 30/12/2024
Oggetto	RIF SUAP 316/2014 - DPR N. 59/2013 E SMI - MODIFICA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI TORRILE (PR) VIA S. ALLENDE, 5 RICHIESTA DALL'IMPRESA MODENA METALLI S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI NON FERROSI, LAVORAZIONE DI METALLI
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7517 del 30/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento prot. n. 10262 del 21/11/2019 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-5356 del 19/11/2019) alla Ditta MODENA METALLI S.R.L. con sede legale sita in Comune di Parma, CAP 43123, via Casa Bianca. n. 3 e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR) CAP 43056, Via S.Allende, 5, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la DET-AMB-2020-3534 del 29/07/2020 ricompresa nel Provvedimento unico del SUAP del 31/07/2020 prot. n. 4403 in riferimento alla pratica SUAP 314/2020, modifica in modo sostanziale Provvedimento prot. n. 10262 del 21/11/2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con prot. n. 2662 del 29/04/2024 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2024/78143 del 29/04/2024, presentata dalla Ditta MODENA METALLI S.R.L. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in Comune di Parma, CAP 43123, via Casa Bianca. n. 3 e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR) CAP 43056, Via S.Allende, 5, per la modifica sostanziale e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"Commercio all'ingrosso di materiali non ferrosi, lavorazione di metalli"*;

RILEVATO:

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2024/85208 del 09/05/2024, alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 06/06/2024 prot n. 3678 e acquisita a prot. Arpae PG/2024/104641 del 06/06/2024;
- che l'istanza alla data del 06/06/2024 risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2024/105947 del 10/06/2024
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 49121 del 11/07/2024 trasmesso dal SUAP in data 11/07/2024 prot. n. 4695 e acquisito a protocollo Arpae PG/2024/128005 del 12/07/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. PG/2024/138834 del 30/07/2024, depositata agli atti;

- il parere favorevole del Comune di Torrile in merito alla conformità urbanistica dell'insediamento prot. n. 15202 del 18/11/2024 e in merito alla matrice acustica prot. n. 15334 del 20/11/2024 che fa anche riferimento al parere di Arpae ST, trasmessi dal SUAP in data 20/11/2024 prot. n. 8349 e acquisiti a protocollo Arpae PG_2024_210232 del 20/11/2024, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice rifiuti Prot. n. PG/2024/229547 del 18/12/2024 depositata agli atti;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

risulta acquisita dalla Prefettura di Parma la Comunicazione antimafia n°PR_PRUTG_Ingresso_0030308_20240509, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 03/06/2024 a carico della suindicata Ditta MODENA METALLI S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento prot. n. 10262 del 21/11/2019 e smi;
- l'attività industriale prevede "commercio prodotti metallici in genere, lavorazione metalli conto proprio e/o terzi, recupero e preparazione di riciclaggio cascami e rottami metallici";
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- è stato dichiarato
 - trasferimento degli impianti, esistenti ed autorizzati nella sede principale, di fusione e colatura di metalli non ferrosi, principalmente leghe di rame, nel nuovo stabilimento sito in Via W. Tobagi n.4 di Torrile PR (Unità 2);
 - Eliminazione degli impianti di fusione e colatura autorizzati (E.2, da trasferire c/o l'Unità 2);
 - Inserimento di n.1 nuovo tornio CNC per la lavorazione meccanica metalli, e di n.1 riscaldatore elettrico utilizzato per la eliminazione dell'umidità dai pezzi alla nuova emissione E.2;
 - Spostamento della caldaia punto emissivo E.4;
 - Eliminazione della caldaia punto emissivo E.3
- è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:

- **EMISSIONE E04 “Caldaia riscaldamento a metano”(pot. 65 kW)**
- **EMISSIONE E05 “Caldaia acqua calda sanitaria a metano”(pot. 36 kW)**
- **EMISSIONE E06 “Caldaia riscaldamento a metano”(pot. 49 kW)**

CONSIDERATO per la matrice recupero rifiuti:

che si è recepita la modifica dell'attività svolta (stralcio dell'attività di recupero di cui al punto 3.2.3 a) della Tipologia 3.2 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/98;

- si è ritenuto opportuno introdurre specifiche prescrizioni in merito al recupero EoW (R4) dei rifiuti di rottami di rame, ai sensi del Regolamento (UE) n. 715/2013 ed ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Comunque l'attività svolta ricade in generale nell'ambito delle procedure semplificate disciplinate dal DM 05/02/1998, pertanto rimangono validi la “Tipologia” e la “Provenienza” dei rifiuti indicate rispettivamente ai punti 3.2 e 3.2.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/98.

- si è ritenuto, inoltre, opportuno formalizzare l'obbligo, comunque vigente, della sorveglianza radiometrica da effettuarsi sui rifiuti di rottami metallici in ingresso e sugli “End of Waste” di rottami metallici in uscita;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE E RINNOVARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della società MODENA METALLI S.R.L. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in Comune di Parma, CAP 43123, via Casa Bianca. n. 3 e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR) CAP 43056, Via S.Allende, 5, relativamente all'esercizio dell'attività di “*Commercio all'ingrosso di materiali non ferrosi, lavorazione di metalli*” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di

quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - "Aspirazione generale macchine utensili".

emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.
Delle 6 macchine collegate all'impianto, solo 3 potranno funzionare contemporaneamente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
Polveri totali/Nebbie d'olio	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - "TORNIO A CNC E RISCALDATORE ELETTRICO".

nuova emissione

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	9	m
polveri totali e nebbie oleose	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E2 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E31 ed E32, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E2 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1,E2 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Modena Metalli S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02257260345
Sede legale:	Via Casa Bianca n.3 - Parma
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Via S.Allende n.5 - Torrile
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	

Attività sede locale (C.C.I.A.):	Commercio metalli non ferrosi e recupero di cascami e rottami metallici
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Cascami e rottami metallici
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	1000 t/anno
Indicatore 2:	metallo
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	900 t/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	300 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	346

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valu-

tazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempi-

stiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

”.

Per la matrice rifiuti

come previsto dalla relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice rifiuti Prot. n. PG/2024/229547 del 18/12/2024 si sostituisce il paragrafo relativo alla matrice rifiuti della DET-AMB-2019-5356 del 19/11/2019. In grassetto vengono riportate le parti oggetto di modifica:

“DI ISCRIVERE alla posizione n° 250 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della Ditta:

Ragione sociale: Modena Metalli S.R.L.

Codice Fiscale e partita Iva: 02257260345

Sede Legale e Amministrativa: Via Casa Bianca, n. 3 Comune di Parma CAP 43123

Sede Impianto: Via S. Allende, n. 5 Comune di Torrile CAP 43056

Legale Rappresentante: generalità depositate agli atti

per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata, per quanto di competenza nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

è ammesso il recupero esclusivamente delle seguenti tipologie di recupero ex DM 5/2/98 e smi, e secondo le finalità, quantità e condizioni appresso elencati, a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente:

Tipologia 3.2 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
Provenienza 3.2.1	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione
Caratteristiche del rifiuto 3.2.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca,

	imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso; oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230.	
Codici EER	12.01.03: limatura e trucioli di materiali non ferrosi (<i>rifiuti da lavorazione e trattamento fisico-meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>); 12.01.04: polveri e particolato di materiali non ferrosi (<i>da lavorazione e trattamento fisico-meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>); 12.01.99: rifiuti non specificati altrimenti (<i>da lavorazione e trattamento fisico-meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>), limitatamente ai cascami di lavorazione; 17.04.01: rame, bronzo e ottone (<i>da operazioni di costruzione e demolizione</i>); 17.04.07: metalli misti; 19.10.02: rifiuti di metalli non ferrosi (<i>da frantumazione rifiuti</i>)	
Attività di recupero 3.2.3. c)	R4 - R13	c) messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e /o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): oli e grassi < 2% in peso; PCB e PCT < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale; polveri con granulometria < 10 µm non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi
Destinazione dei rifiuti 3.2.4		e) [leggesi correlato a punto 3.2.3. c)] Materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO Impianti specializzati autorizzati al recupero (R4) per la frazione soggetta alla sola messa in riserva "R13"
Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13) e recuperato (R4)		1.000 t/anno
Quantità giornaliera di recupero (R4)		4 t/giorno
Capacità istantanea di deposito quantità massima istantanea di messa in riserva		45 t / 28 m ³

fatti salvi i diritti di terzi e per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente;

- 1 la ditta può trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in autorizzazione;
- 2 quanto indicato da Arpae ST di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2024/229547 del 18/12/2024;
- 3 quanto indicato dal Comune di Torrice nei propri pareri: dell' U.O.S. Programmazione Territoriale del Comune di Torrice, Prot. n. 15202 del 18/11/2024 (prot. SUAP n. 8244 del 18/11/2024) e del Servizio Ambiente del Comune di Torrice, Prot. n. 15334 del 20/11/2024 (Prot. SUAP n. 8347 del 20/11/2024); in particolare si ricordano le condizioni cui è subordinato il parere comunale sulle matrici ambientali:

- 3.a *“divieto di eseguire attività all'esterno dei capannoni ad eccezione delle necessarie operazioni di carico e scarico;*
- 3.b *esecuzione di tutte le attività lavorative interne con finestre, portoni e porte chiuse;*
- 3.c *effettuazione di un collaudo acustico, con lavorazione a regime e sorgenti attivate, da trasmettersi entro 30 giorni ad Arpae Servizio Territoriale di Parma e al Comune di Torrile Servizio Ambiente”;*
- 4 per quanto riguarda i rifiuti in ingresso all'impianto sottoposti alla sola messa in riserva (R13), questi dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13 secondo quanto disposto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., art. 6, comma 8;
- 5 la Provenienza dei rifiuti trattati dovrà essere quella prevista al punto 3.2.1 della Tipologia 3.2 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/98;**
- 6 nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae – SAC Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;
- 7 potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti accompagnati da regolare “formulario di trasporto” (qualsiasi sia la loro provenienza); qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce “peso da verificarsi a destino”, la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- 8 dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro: prima del trattamento dei rifiuti dovrà essere attestata la conformità ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 5/2/98 e s.m.i., Allegati 1, Suballegato 1, al punto 3.2.2 “Caratteristiche del rifiuto”. L'esito delle analisi sui rifiuti in ingresso, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;
- 9 tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali venisse svolta la sola attività di messa in riserva, potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere recuperati presso l'impianto o essere avviati ad idoneo impianto che effettua l'operazione di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
- 10 i rifiuti in ingresso devono essere stoccati in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati/materie prime ottenute;
- 11 La cessazione della qualifica dei rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe derivanti dalle operazioni di recupero R4 è subordinata al rispetto di quanto previsto dal DM 05/02/098 e s.m.i. Allegato 1, Suballegato 1, alla tipologia 3.2.4;
- 12 L'attività di recupero R4 deve essere esercitata in conformità:**
 - 12.a per quanto concerne i rottami di rame (rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame), al Regolamento (UE) 715/2013; si pone in evidenza che tra le condizioni previste da tale Regolamento per la cessazione dello stato di rifiuto sono indicate:**
 - i. la redazione di una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami; di rame, da trasmettere al detentore successivo della partita, conformemente alle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento;
 - ii. l'applicazione di un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all'art. 3 del Regolamento, conformemente alle disposizioni dell'art. 5 del Regolamento;
 - 12.b per i rottami di metalli non ferrosi di altra natura, al DM 05/02/1998 e s.m.i.;**
 - 12.c alle pertinenti disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;**
- 13 i rifiuti prodotti, derivati dal trattamento devono essere smaltiti presso i centri autorizzati;

- 14 La ditta deve verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare come indicato:
 - 14.a per i rottami di rame sottoposti a trattamento R4: al “Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero” dell'allegato 1 del Regolamento (UE) 715/2013;
 - 14.b per i rottami di metalli non ferrosi di altra natura sottoposti al trattamento R4 e per tutti i rottami di metalli non ferrosi sottoposti a trattamento R13: al punto 3.2.2 della Tipologia 3.2 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/98;
- 15 la cessazione della qualifica di rifiuto derivante dalle operazioni di recupero R4 è subordinata al rispetto di quanto previsto:
 - 15.a per i rottami di rame: al “Punto 1. Qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero” dell'allegato 1 del Regolamento (UE) 715/2013
 - 15.b per i rottami di metalli non ferrosi di altra natura: ai punti 3.2.3 c) e 3.2.4 c) della Tipologia 3.2 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/98;
- 16 potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti accompagnati da regolare “formulario di trasporto”;
- 17 la ditta deve garantire in merito alle quantità di rifiuti in ingresso e in uscita come delle quantità di Eow;
- 18 dovrà essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui rifiuti di rottami metallici all'ingresso dell'impianto e sugli Eow di rottami metallici in uscita, mediante l'utilizzo di un rilevatore, eventualmente anche mobile, in conformità a quanto previsto dall'Art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e smi. Si sottolinea la necessità del conferimento dell'incarico ad un Esperto di radioprotezione di secondo o terzo grado per l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e per gli altri adempimenti richiesti dal D.Lgs. 101/2020 e smi;
- 19 il titolo di disponibilità degli immobili e delle aree utilizzate dovrà essere mantenuto in essere (i relativi contratti, alla scadenza, dovranno essere rinnovati) per tutta la durata dell'AUA;
- 20 la ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella documentazione di AUA (in particolare di quanto comunicato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 smi), così come integrata, e conformemente alle modalità previste dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998 e s.m.i.;
- 21 l'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria “Modena_Metalli_Srl via S. Allende n. 5 - Torrile PR - Istanza modifica AUA_2024” inclusa nelle integrazioni acquisite con PG/2024/103790 del 05/06/2024;
- 22 devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;
- 23 qualora le attività della presente autorizzazione rientrino tra quelle indicate dal D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 24 entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario Arpae, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC, copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad Arpae - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
 - 24.a denominazione della ditta;
 - 24.b classe attività;
 - 24.c partita IVA;
 - 24.d causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;

25 ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;"

per il titolo abilitativo "**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**", al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Torrile prot. n. 15334 del 20/11/2024 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot n. 49121 del 11/07/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera rifiuti e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile e AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est parmense all'interno del procedimento per il rinnovo con modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2024/17493

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

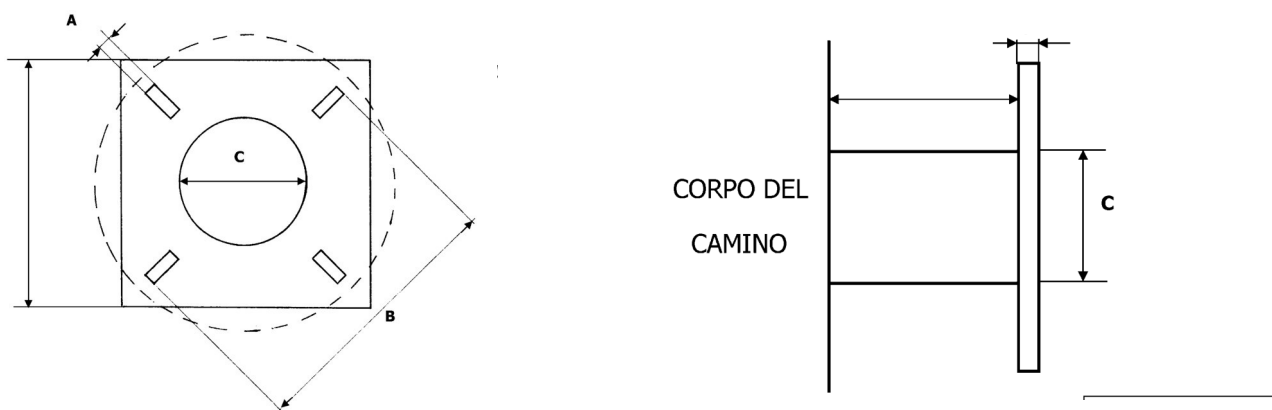
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0049121

DATA: 11/07/2024

OGGETTO: Pratica SUAP n° 316/2024 pervenuta in data 26/04/2024 prot. n. 2645 del 26/04/2024 - Modifica sostanziale all'AUA per matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico per variazioni impiantistiche, comprensiva di modifica non sostanziale per matrice recupero rifiuti non pericolosi - Torrile, Strada S. Allende (SP 43), n. 5 - Ditta Modena Metalli S.R.L. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

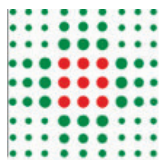
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0049121_2024_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Reverberi Lucia	412FD5301FE289C0D485E33BB0476D575 BBA5B393C0BC313CF8FB65BF29D1F99



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



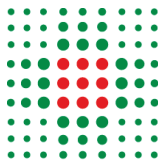
SUAP UNIONE BASSA EST
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Pratica SUAP n° 316/2024 pervenuta in data 26/04/2024 prot. n. 2645 del 26/04/2024 - Modifica sostanziale all'AUA per matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico per variazioni impiantistiche, comprensiva di modifica non sostanziale per matrice recupero rifiuti non pericolosi - Torrile, Strada S. Allende (SP 43), n. 5 - Ditta Modena Metalli S.R.L. Parere.

La Modena Metalli S.r.l. svolge nella sede in Via Salvador Allende n.5 di Torrile l'attività di commercio di prodotti metallici in genere, lavorazione metalli in conto proprio e/o per conto terzi, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici, impianto per la fusione e colatura di bronzo. Si presenta istanza di modifica di AUA per il previsto trasferimento degli impianti, esistenti ed autorizzati nella sede principale, di fusione e colatura di metalli non ferrosi, principalmente leghe di rame, nel nuovo stabilimento sito in Via W. Tobagi n.4 di Torrile PR (Unità 2); in merito al previsto avvio dell'attività di fusione e colatura nella nuova Unità 2 è in corso di presentazione relativa Istanza di rilascio AUA. Si specifica che nella nuova Unità 2 non è previsto l'aumento della produzione di fonderia rispetto a quanto attualmente autorizzato nell'Unità 1, nella qual sede rimarranno le attività di commercio all'ingrosso di metalli, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici, lavorazioni meccaniche con macchine utensili. A seguito delle modifiche sopra riportate è prevista la riorganizzazione e modifica del lay-out.

In merito alla matrice emissioni in atmosfera è previsto:

- Eliminazione degli impianti di fusione e colatura autorizzati, da trasferire c/o l'Unità 2, con relativa eliminazione dell'emissione E.2;
- Inserimento di un nuovo tornio CNC per la lavorazione meccanica metalli, e di un riscaldatore elettrico utilizzato per l'eliminazione dell'umidità dai pezzi da inviare poi all'Unità 2; tali impianti saranno muniti di apposita aspirazione con convogliamento in abbattimento con filtro modulare (camera di calma, separatore di gocce, prefiltri acrilici ondulati, filtri in fibra di vetro) ed in atmosfera alla nuova emissione E.2;
- Inserimento di 3 nuove segatrici che lavoreranno a basso numero di giri e che quindi non necessitano di aspirazione;
- Spostamento della caldaia per riscaldamento ambiente di lavoro e del punto emissivo E.4;
- Eliminazione della caldaia per riscaldamento ambiente di lavoro e conseguentemente del punto emissivo E.3.



Per quanto riguarda l'attività di recupero rifiuti non pericolosi è prevista la modifica dell'area di recupero rifiuti con spostamento dei macchinari cernitrice e centrifuga con macinatore e vibrovaglio; non vi sarà invece alcuna variazione alla tipologia e quantitativi di codici CER gestiti ed all'attività di recupero ad oggi autorizzati; così come, le caratteristiche di deposito e merceologiche delle materie ottenute e loro destinazione, rimangono immutati rispetto a quanto comunicato in precedente istanza e indicato in autorizzazione.

È stata redatta una relazione acustica con lo scopo di verificare il rispetto dei limiti d'immissione sonora nell'ambiente esterno, in relazione alla modifica sostanziale dell'AUA in oggetto. Dalle conclusioni di tale relazione si evince che sia i limiti massimi in assoluto per il rumore che il criterio differenziale sono rispettati presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati.

Per la matrice scarichi acque reflue dello stabilimento il gestore dichiara che:

- non sono presenti scarichi reflui industriali;
- lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, provenienti dall'attività svolta, deriva esclusivamente da metabolismo umano ed è classificato refluo domestico;
- le aree cortilizie di pertinenza dell'insediamento sono adibite esclusivamente a parcheggio per le autovetture dei dipendenti e visitatori e transito di automezzi correlato direttamente all'attività svolta e funzionale allo scarico / carico materia prima e prodotto finito, mentre in ambiente esterno non si opera alcuna lavorazione; si ritiene quindi che tali attività non comportino contaminazione delle superfici esterne e conseguentemente delle acque di prima pioggia e di dilavamento.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole alla modifica richiesta.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Dirigente chimico Dott.ssa Lucia Reverberi

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 2



COMUNE DI TORRILE

Provincia di Parma

Settore V - SUE Attività Economiche Ambiente e Programmazione Territoriale
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Torrile, 18/11/2024

Rif. Prot. n. 8013 del 10/06/2024

Documento protocollato

Spett.le SUAP – Sportello Unico Attività Produttive
PEC suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 316/2024 del 26/04/2024

Oggetto: **Modifica sostanziale all'AUA per matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico per variazioni impiantistiche, comprensiva di modifica non sostanziale per matrice recupero rifiuti non pericolosi**

Ditta Richiedente: Modena Metalli S.R.L.

Ubicazione: Torrile, Strada S. Allende (SP 43), n. 5

Intermediario: Caredda Cristiano

pervenuta al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 26/04/2024 prot. n. 2645 del 26/04/2024.

RICHIAMATA la richiesta di parere del SUAP Unione Bassa Est Parmense pervenuta agli atti del Comune di Torrile in data 10/06/2024 prot. n. 8013 del 10/06/2024;

PRESO ATTO che l'area oggetto della suddetta pratica risulta così classificata nel vigente strumento urbanistico:

- **PSC:** Variante specifica 2012 approvata con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013 e Variante specifica I_2018 approvata con delibera di C.C. n.35 del 10/07/2019:
 - Tavola PSC 1 (scala 1:10.000): *Territorio Urbanizzato*;
 - Tavola PSC 2 (scala 1:10.000): *Territorio Urbano, Ambiti specializzati per attività produttive – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (art.15); Fasce di Rispetto (art.6) – In parte interessata dalla Fasce di attenzione degli elettrodotti a media tensione*;
- **RUE:** Variante specifica I_2017 approvata in data 08/02/2018 con delibera di C.C. n. 3 e Variante specifica I_2018 approvata con delibera di C.C. n.36 del 10/07/2019:
 - Tavola RUE_P5a (scala 1:5.000) e Tavola RUE_P2a (scala 1:2.000) : *Territorio Urbano, Ambiti specializzati per attività produttive – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (art.16); Sistema delle dotazioni territoriali – In parte interessata da Verde pubblico progetto (art. 37)*;
- **PSC, RUE e POC, Tavola dei Vincoli:**
 - Tavola V_5a (scala 1:5.000) *Fasce di Rispetto (art.6 del PSC) – in parte interessata dalla Linea MT aerea, Distanza di prima approssimazione (Dpa) 10mt e compresa dentro il Perimetro del Centro Abitato (art.4 D.Lgs. n.285 del 30.04.1992); Tutele Ambientali – In parte compresa nella Fascia C del PAI – Aree di inondazione per piena catastofica (riguarda tutto il territorio comunale ad eccezione delle Fasce A e B)*;
 - Tavola PSC_3 (scala 1:10.000): *Zone potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche caratterizzate da terreni prevalentemente limosi e argillosi*;
- **ZAC:** Variante specifica 2013 approvata in data 09/04/2014 con delibera di C.C. n.11:
 - Tavola 4), settore Nord-Ovest (scala 1:5.000): *In parte Classe IV – Area di intensa attività umana ed in parte Classe V – Aree prevalentemente industriali*.

PER QUANTO DI COMPETENZA, pertanto, sotto il profilo urbanistico e fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative alle modifiche

Il Responsabile del Settore V
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V SUE, ATTIVITA' ECONOMICHE, AMBIENTE e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Ambiente

S.Polo, 20 novembre 2024

Spett. Suap Unione Bass Est Parmense
Sede

OGGETTO: pratica SUAP 316/2024 – istanza A.U.A. ditta MODENA METALLI SRL. con stabilimento in Torrile via Allende n. 5. Parere di competenza.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto e alla documentazione pervenuta al Suap in data 26/04/2024 prot. 2465 e in data 05/06/2024 prot. 3665;

Preso atto di quanto dichiarato dalla ditta:

- *l'istanza di modifica AUA è presentata per il previsto trasferimento degli impianti esistenti ed autorizzati nella sede principale, di fusione e colatura di metalli non ferrosi, principalmente leghe di rame, nel nuovo stabilimento sito in via Tobagi n. 4 (Unità 2);*
- *nella nuova Unità 2 non è previsto l'aumento della produzione di fonderia rispetto a quanto attualmente autorizzato nella Unità 1;*
- *Nella sede di via Allende rimarranno le attività di commercio all'ingrosso di metalli, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici, lavorazioni meccaniche con macchine utensili;*

si rileva quanto segue:

Per quanto riguarda la matrice ambientale scarichi idrici la ditta ha presentata in allegato all'istanza AUA dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in cui si attesta la presenza di scarichi domestici in pubblica fognatura e l'esclusione delle superfici impermeabili scoperte dall'ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia (delib. G.R. 286/2005). Vista la documentazione trasmessa e trattandosi di scarichi domestici di Classe A sempre ammessi nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente, si esprime per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Relativamente alla matrice rumore, vista la valutazione previsionale di impatto acustico datata 23 aprile 2024 a firma Ing. Gozzi Costantino, presentata in allegato all'istanza e il **parere favorevole condizionato** di Arpae ST in data 04/10/2024 prot. 178837 (allegato come parte integrante del presente atto) e pervenuto in data 09/10/2024 prot.13222, per quanto di competenza si esprime favorevole al rilascio dell'AUA, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- **divieto di eseguire attività all'esterno dei capannoni ad eccezione delle necessarie operazioni di carico e scarico;**
- **esecuzione di tutte le attività lavorative interne con finestre, portoni e porte chiuse;**

- **effettuazione di un collaudo acustico, con lavorazione a regime e sorgenti attivate, da trasmettersi entro 30 giorni ad Arpae Servizio Territoriale di Parma e al Comune di Torrile Servizio Ambiente.**

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)



Rif. Arpae Prot. n° PG 24/147094 del 09/08/2024

Rif. Comune di Torrile Pratica SUAP n° 371/2024 - Prot. n° 10736 del 09/08/2024

Sinadoc n° 24/33586

Trasmesso via PEC

Al Comune di Torrile
Settore V SUE, Attività Economiche e Ambiente
La Responsabile Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi
suap@postacert.comune.torrile.pr.it

Oggetto: Comune di Torrile Pratica n° 316/2024 - Ditta Modena Metalli Srl, via Allende 5, Torrile. Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- DPCM 05/12/1997 - "Requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia-Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale" ;
- D.M. 11/12/96 - "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- La Classificazione acustica e il Regolamento acustico del Comune di Torrile;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la società Modena Metalli S.r.l. svolge l'attività di: - commercio di prodotti metallici in genere in barre, tondi, piatti; - lavorazione metalli in conto proprio e/o per conto terzi con utilizzo di utensili quali torni, frese, segatrici; - recupero e preparazione al

- riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- la fase di lavorazione metalli in conto proprio e/o per conto terzi prevede l'inserimento di n° 1 nuovo tornio CNC e n° 1 riscaldatore per la eliminazione dell'umidità dai pezzi da inviare c/o l'Unità 2; tali impianti saranno muniti di apposita aspirazione con convogliamento e abbattimento in filtro modulare e con nuova emissione E.02; Verranno inoltre inserite n° 3 nuove segatrici che lavoreranno a basso numero di giri e quindi non aspirate;
 - la fase di recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici consiste nella attività di messa in riserva rifiuti, principalmente rottami metallici non ferrosi, selezione e cernita manuale, classificazione e stoccaggio in cassoni, in aree dedicate e suddivise per tipo rottame e tipo di lega all'interno del capannone, trattamento meccanico per la separazione di elementi non metallici; il materiale nei cassoni (80x120 cm) è movimentato mediante carrelli elevatori. È prevista l'eliminazione della fonderia autorizzata (forno fusorio e colatura E.02);
 - l'orario di attività lavorativa diurna rimane invariato a massimo 16 ore giorno in orario diurno (dalle 06:00 alle 22:00). Presso la ditta lavorano n° 16 addetti;
 - l'istanza di modifica AUA riguarda il previsto trasferimento degli impianti di fusione e colatura di metalli non ferrosi nel nuovo stabilimento sito in Via W. Tobagi n° 4 di Torrile; nella sede di Via S. Allende n° 5 rimarranno le attività di commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici e lavorazioni meccaniche con macchine utensili;
 - la zona interessata dallo studio appartiene a 3 differenti classi: ad una zona V (Aree prevalentemente industriali) e ad una zona IV (Aree di intensa attività umana) per quanto riguarda l'area presso la quale sorge lo stabilimento;
 - gli ambienti abitativi più prossimi alle attività della ditta in oggetto sono costituiti da n° 2 insediamenti: 🏠 Insediamento abitativo R1 di Via Cugini n° 12 (classe IV), posto alla distanza di 17 m dal confine aziendale. 🏠 Insediamento abitativo R2 di Via Cugini n° 9 (classe III), posto alla distanza di 35 m dal confine aziendale;
 - sono state effettuate, in data 02/02/2024, misure fonometriche in 6 diverse posizioni collocate lungo il perimetro esistente dell'area oggetto di intervento ed in prossimità dei ricettori sensibili considerati per verificare il clima acustico prima dell'intervento, per la verifica del livello di rumore ambientale; per la valutazione del livello acustico residuo, sono stati considerati i livelli acustici campionati in data 05/03/2019 e riportati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico del 30/08/2019;
 - il progetto prevede l'installazione e/o la modifica delle seguenti emissioni:
 - E.02 Aspirazione fusione e colatura - Emissione eliminata
 - E.03 Caldaia riscaldamento a metano - Emissione eliminata
 - E.02 Aspirazione tornio e riscaldatore - funzionamento 16h
 - E.04 Caldaia riscaldamento a metano - Livello acustico considerato trascurabile.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti della classe acustica di appartenenza e i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati, a seguito della modificazione in esame;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica e delle seguenti prescrizioni:

- 1) divieto di eseguire attività all'esterno dei capannoni ad eccezione delle necessarie operazioni di carico-scarico;
- 2) esecuzione di tutte le attività lavorative interne con finestre, portoni e porte chiuse;
- 3) effettuazione di un collaudo acustico, con lavorazione a regime e sorgenti attivate, da trasmettersi allo scrivente Ufficio.

Distinti saluti

Il Tecnico della prevenzione
competente in acustica (Enteca 5117)
Villiam Vernazza

La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.